

## **NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'**

### **TITOLO I – DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE**

#### **ART.1 – Denominazione, sede, domiciliazione dei soci e durata**

1. E' costituita la società a responsabilità limitata denominata :

**“CENTRO PER L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E GESTIONALE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI s.r.l.**

2. La società ha sede nel Comune di Arezzo.

3. La decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie della società compete all'assemblea dei soci.

4. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende ad ogni effetto quello risultante dal libro soci. E' onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci, si fa riferimento alla residenza anagrafica attuale.

5. La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2100.

#### **ART.2 – Oggetto sociale**

1. La società ha per oggetto le seguenti attività:

- realizzare programmi di formazione e di aggiornamento per operatori, tecnici, funzionari, dirigenti ed amministratori al fine di qualificare l'offerta dei servizi prodotti e per renderli più rispondenti alle esigenze degli utenti;

- predisporre programmi formativi per l'adeguamento delle procedure e delle azioni amministrative, di programmazione e di gestione in funzione di disposizioni emanate dagli organi regionali, nazionali e comunitari;

- creare connessioni in rete per l'aggiornamento costante degli operatori, tecnici, funzionari, dirigenti ed amministratori, anche attraverso interventi di formazione a distanza;

- creare ed eventualmente gestire servizi anche in funzione della formazione ed aggiornamento del personale, e, prioritariamente, per funzioni di controllo e verifica e per l'identificazione di strumenti incentivanti l'azione del personale impiegato;

- erogare servizi personalizzati e individualizzati nei confronti delle persone alla ricerca attiva del lavoro, con particolare riguardo ai soggetti svantaggiati, intendendo con questo qualsiasi persona appartenente ad una categoria che abbia difficoltà ad entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro, comunque definita dalla normativa nazionale e comunitaria;

- erogare servizi reali che favoriscano l'assunzione e l'inserimento/reinserimento lavorativo della popolazione, tra cui a titolo esemplificativo:

- erogazione di prima informazione
- aiuto e supporto all'autoconsultazione della documentazione finalizzata alla ricerca attiva per il lavoro
- accoglienza
- consulenza orientativa di primo livello (supporto alla redazione del cv, sottoscrizione del patto di servizio individuale, ecc.)
- orientamento individuale e di gruppo
- predisposizione del progetto di inserimento lavorativo
- aiuto e assistenza alla predisposizione di progetti di sviluppo e adattamento professionale individuale
- bilancio di competenza e counselling
- gestione di momenti di informazione strutturata e formazione orientativa su tematiche

specifiche

- riconoscimento delle competenze
- tutoraggio della formazione individuale anche attraverso programmi e strumenti di teleformazione
- informazione e sensibilizzazione sugli strumenti che facilitino il mainstreaming di genere, con particolare riguardo alle tematiche dell'occupazione
- accompagnamento e tutoraggio al lavoro
- accompagnamento e tutoraggio ai tirocini formativi
- azioni di supporto al conseguimento del diritto/dovere scolastico e formativo
- azioni di supporto alla formazione esterna all'apprendistato
- azioni che favoriscano l'integrazione sociale e lavorativa dei cittadini stranieri
- azioni di monitoraggio sulla situazione occupazionale
- rilevazione dei fabbisogni formativi
- azioni di monitoraggio, audit e valutazione relative alle azioni sopra evidenziate;

- le altre attività economiche accessorie, purché direttamente strumentali alle attività e/o alle funzioni amministrative dei soci, coerenti con l'oggetto sociale fondamentale e comunque di entità economica non prevalente in relazione ai servizi gestiti ai sensi e per gli effetti delle normative vigenti e delle direttive comunitarie di riferimento.

2. la società, può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, con o senza deposito e mandati; acquistare, utilizzare e trasferire brevetti e altre opere dell'ingegno umano, compiere ricerche di mercato, di customer satisfaction ed elaborazioni di dati per conto proprio e per conto di terzi, concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale nonché compiere tutte le operazioni commerciali (anche di import-export), finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

3. la società può assumere partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo, affine o strumentale al proprio.

## **TITOLO II - CAPITALE E FINANZIAMENTO DEI SOCI**

### **ART.3 Capitale sociale**

1. Il capitale sociale ammonta a € 12.412,13= (euro dodicimilaquattrocentododici/13) diviso in partecipazioni ai sensi di legge.

2. E' vietata, in ogni caso, la costituzione in pegno ovvero in usufrutto delle partecipazioni.

### **ART.4 Formazione e variazioni del capitale sociale**

1. Sia in sede di costituzione della società che di decisione di aumento del capitale sociale, può essere derogato il disposto dell'art. 2464 comma 3 del C.C circa l'obbligatorietà di eseguire i conferimenti in denaro.

### **ART.5 Trasferimento delle partecipazioni**

1. In caso di trasferimento delle partecipazioni, spetta agli altri soci il diritto di prelazione, precisandosi che :

a) per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di dette partecipazioni (ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", la trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di cessione o conferimento d'azienda, fusione e scissione), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette partecipazioni;

b) le partecipazioni non possono essere date in pegno, né su di esse potrà essere costituita alcuna

forma di garanzia.

2. Qualora non venga esercitato il diritto di prelazione di cui sopra, il trasferimento per atto tra vivi di partecipazioni è subordinato al gradimento dei soci non alienanti.

3. Il socio che intende effettuare il trasferimento deve comunicare per iscritto la propria intenzione all'organo amministrativo, illustrando l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento e le esatte generalità del terzo acquirente.

4. Entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve attivare la decisione del soggetto competente a pronunciare il gradimento. I soci decidono con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale, senza computare la partecipazione del socio richiedente il gradimento. Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione in ordine al gradimento, l'organo amministrativo deve comunicare per iscritto al socio alienante il gradimento al trasferimento della partecipazione o illustrare le ragioni per le quali il gradimento è negato. In mancanza di risposta entro detto termine, il gradimento si intende concesso.

5. Nel caso in cui il gradimento non venga concesso, l'alienante ha il diritto di recedere dalla società, secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

#### **ART.6 Recesso del socio**

1. Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla Legge.

2. Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita alla società entro 15 (quindici) giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Ove il recesso consegua al verificarsi di un determinato fatto ed esso è diverso da una decisione, il diritto è esercitato mediante lettera raccomandata spedita entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza del fatto che ne è causa, da parte del socio. Sono salvi i diversi termini previsti da speciali disposizioni di legge.

3. Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera quota posseduta dal socio recedente.

4. I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso, considerando anche il valore di avviamento. L'organo amministrativo, ricevuta la dichiarazione di recesso, la comunica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento agli altri soci, invitandoli a trovare, nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, un accordo per la determinazione del valore di rimborso del socio receduto e per l'attuazione del rimborso mediante acquisto della quota del recedente da parte degli altri soci, proporzionalmente alle loro partecipazioni, o da parte di un terzo. Qualora tutti gli altri soci si accordino per iscritto in tal senso, l'acquisto in parola può avvenire anche per quote diverse o in favore solo di alcuni dei soci.

5. In particolare la cessione della quota del socio receduto agli altri soci, ovvero al terzo concordemente individuato dai medesimi, potrà essere effettuata dall'organo amministrativo della società, dovendo questo ritenersi investito, in forza del presente atto, del relativo potere rappresentativo nei confronti del socio receduto.

6. Ove entro il termine di cui sopra non risulti documentato per iscritto il raggiungimento di un accordo tra i soci, e la società non riesca a sua volta a trovare un accordo con il socio recedente sulla determinazione del valore di rimborso, l'organo amministrativo o il socio recedente possono rivolgersi al Tribunale per chiedere la nomina di un esperto ai sensi dell'art. 2473 c.c.

7. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione del medesimo fatto alla società.

8. L'organo amministrativo, non appena pervenga a conoscenza del valore di rimborso determinato ai sensi delle precedenti disposizioni e sempre che non risulti documentato il raggiungimento di un accordo tra i soci per l'attuazione del rimborso mediante acquisto della quota del recedente, effettua il rimborso nel termine di cui sopra utilizzando riserve disponibili o in



manca convocare l'assemblea per deliberare la corrispondente riduzione del capitale sociale in conformità all'art. 2482 c.c. e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

9. Se il rimborso avviene mediante l'utilizzazione di riserve disponibili la partecipazione del socio receduto, una volta che il rimborso sia stato effettuato, si accresce a tutti i soci in proporzione alla quota da ciascuno di essi posseduta.

10. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se prima della scadenza del termine per il rimborso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero delibera lo scioglimento.

11. Il socio recedente, una volta che la dichiarazione di recesso è stata comunicata alla società, non può revocare la relativa dichiarazione se non con il consenso della società medesima.

### **TITOLO III – DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA DEI SOCI**

#### **ART.7 Competenze dell'assemblea**

1. Le decisioni dei soci sono adottate in maniera assembleare. L'Assemblea è convocata a cura del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore unico.

2. L'Assemblea deve essere convocata, almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

3. L'Assemblea ha competenza sulle materie che le sono riservate dalla legge e dal presente statuto. In particolare sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a. l'approvazione del bilancio;
- b. la nomina dell'Amministratore unico o di tutti i componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo;
- c. la determinazione dei compensi degli amministratori e dei sindaci;
- d. la delibera dell'eventuale azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci.

#### **ART.8 Altre competenze dell'assemblea**

1. L'Assemblea dovrà, altresì, essere convocata per l'esercizio di specifica attività autorizzatoria al compimento di atti ovvero di qualsivoglia operazione preliminare, di competenza del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore unico, inerente alle seguenti decisioni:

- a) esame ed approvazione del budget annuale, da presentarsi a cura del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore unico entro il termine massimo del 28 febbraio di ogni anno. Il documento dovrà essere soggetto a revisione entro il 30 settembre di ogni anno. L'obbligo di predisporre il budget annuale e la relativa revisione decorrerà dall'esercizio 2012.
- b) acquisizione e/o dismissione di partecipazioni societarie o in altri organismi associativi, per quote pari o superiori al 20% del capitale sociale o del fondo di dotazione;
- c) la stipulazione di "patti parasociali" in società partecipate di cui agli articoli 2341-bis e ter del codice civile.

#### **ART.9 Convocazione dell'assemblea dei soci**

1. L'Assemblea è convocata ogniqualvolta l'organo amministrativo lo ritenga necessario od opportuno oppure quando all'organo amministrativo ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dei soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

2. L'Assemblea è convocata mediante avviso spedito ai soci almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) all'indirizzo (anche di fax e posta elettronica) risultante dal libro dei soci e purché con forme idonee a garantirne la certezza di ricezione da parte del destinatario.

3. L'Assemblea è validamente costituita, anche nel caso non siano rispettate le formalità suddette,

qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

4. L'Assemblea è convocata, di norma, presso la sede sociale. Quando particolari esigenze lo impongano potrà essere convocata anche altrove

#### **ART.10 Intervento in assemblea**

1. Possono intervenire all'Assemblea i soci titolari a norma delle disposizioni del codice civile e del presente statuto.

#### **ART.11 Presidenza**

1. La presidenza dell'Assemblea spetta al Presidente dell'organo amministrativo o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, se nominato, ovvero al consigliere più anziano in età oppure all'Amministratore unico e, in caso di sua assenza o impedimento, l'Assemblea designa come Presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.

2. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario designato dall'Assemblea - che potrà anche essere un dipendente della società - a maggioranza semplice del capitale presente. Il segretario svolge le proprie funzioni in via permanente, sino a revoca o dimissioni. Il segretario cessa automaticamente dalla carica in corrispondenza con il rinnovo dell'Organo amministrativo e può essere riconfermato.

3. Ove prescritto dalla legge le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio, all'uopo incaricato dall'organo amministrativo.

#### **ART.12 Quorum**

1. L'Assemblea si costituisce e delibera validamente con le maggioranze previste dalla legge.

#### **ART.13 Impugnazione delle deliberazioni assembleari**

1. L'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere proposta da ciascun socio avente diritto di voto rispetto alla deliberazione impugnata, indipendentemente dalla percentuale del capitale sociale posseduta.

### **TITOLO IV – ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLI**

#### **ART.14 Amministrazione della società**

1. L'Amministrazione della società è affidata ad un Amministratore unico o ad un Consiglio di Amministrazione.

2. Gli amministratori restano in carica per tre esercizi (con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica) o per il minor periodo che sia fissato nell'atto costitutivo. In mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica per tre esercizi (sempre con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica).

3. L'Assemblea dei soci determina i compensi degli amministratori.

#### **ART. 15 Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 5, compreso il Presidente e il Vice Presidente. Qualora sopravvenute norme di legge imponessero una diversa composizione quantitativa del consiglio di amministrazione, le stesse dovranno considerarsi prevalenti rispetto alle disposizioni del presente statuto.

2. In caso di revoca anticipata del Presidente del Consiglio di amministrazione si rende applicabile il disposto di cui all'art. 2386, comma 4, c.c. in ordine alla conseguente e necessaria cessazione anticipata dell'intero consiglio. Tale disposizione non si applica alla fattispecie delle dimissioni o della decadenza, nel qual caso si rendono invece applicabili le ordinarie norme civilistiche di sostituzione. Laddove decada l'intero consiglio ovvero venga contestualmente meno la maggioranza degli amministratori, si applicherà, ai fini della ricostituzione dell'organo decaduto, il

comma 5 del predetto art. 2386 del codice civile.

3. L'Assemblea dei soci può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

#### **ART.16 Adunanza e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di norma, nella sede sociale tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dal collegio sindacale.

2. Il Consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione, nonché ai sindaci effettivi e, nei casi di urgenza, almeno 24 ore prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica), purché idoneo a garantire certezza nell'avviso di ricezione da parte del destinatario.

3. Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e può deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti del collegio sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

4. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

5. Le deliberazioni dell'organo amministrativo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Il consigliere astenuto si considera presente alla votazione. In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a secondo di come ha votato chi presiede la seduta, cui compete, in tale fattispecie, un voto prevalente.

6. Le modalità di espressione del voto - fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano - nonché le modalità di generale funzionamento dell'organo, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo.

7. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

8. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

9. Il verbale deve indicare, tra l'altro:

- la data dell'adunanza;
- anche in allegato, l'identità dei partecipanti;
- su richiesta dei membri dell'organo amministrativo, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;
- le modalità ed il risultato delle votazioni;
- deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti.

10. Ove prescritto dalla legge, e pure in ogni caso in cui l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, in relazione alla natura ed all'oggetto dell'atto da compiere, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

11. Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione (teleconferenza o videoconferenza) a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario che:

- sia consentito al presidente della riunione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di



verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

#### **ART.17 Poteri del Consiglio di Amministrazione**

1. L'organo amministrativo gestisce la società con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale essendo dotato dei poteri previsti dalle vigenti disposizioni di legge e dal presente statuto, per l'amministrazione della società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali.

#### **ART.18 Presidente**

1. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. Egli coordina inoltre i lavori del consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.
2. Sovrintende al buon funzionamento dell'azienda e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni dell'organo amministrativo e sull'operato del direttore generale.
3. Esegue gli incarichi affidatigli dall'organo amministrativo.
4. Esercita tutte le funzioni previste dalla Legge e dal presente Statuto.
5. Il Presidente, in caso di comprovata necessità, indifferibilità ed urgenza, adotta i provvedimenti di competenza dell'organo amministrativo, ad eccezione di quelli sottoposti a preventiva autorizzazione assembleare a mente del presente statuto, da sottoporre a successiva ratifica dell'organo amministrativo stesso, nella prima adunanza successiva e comunque entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento.
6. La mancata ratifica nei termini suddetti comporta la decadenza del provvedimento. In tal caso l'organo amministrativo sarà chiamato ad adottare i necessari atti di regolarizzazione degli effetti prodotti nel periodo di vigenza del provvedimento.
7. Il presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo è sostituito dal Vice Presidente.

#### **ART.19 Rappresentanza**

1. La rappresentanza legale e generale della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, al Vice Presidente, ovvero all'Amministratore unico ovvero agli Amministratori delegati nei limiti dei poteri ad essi attribuiti.
2. L'organo amministrativo può, relativamente ai soli atti per i quali non occorra sentire l'Assemblea dei Soci, nominare procuratori speciali e può altresì deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società.
3. La rappresentanza negoziale è attribuita anche al Direttore Generale, laddove nominato.
4. Resta comunque in capo al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero all'Amministratore unico, qualora nominato, la rappresentanza processuale a mente delle vigenti disposizioni.

#### **ART.20 Amministratori delegati**

1. Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare uno o più Amministratori Delegati cui affidare i vari settori amministrativi e/o gestionali della società.
2. Il Consiglio nomina altresì un segretario, scelto anche al di fuori dei suoi componenti.

#### **ART.21 Direttore Generale**

1. Un Direttore Generale potrà essere nominato dall'organo amministrativo, che ne stabilisce altresì i compiti, previo parere dell'Assemblea dei soci, ed è scelto tra una rosa di candidati dotati di requisiti di comprovata esperienza professionale e preparazione culturale nei campi di attività della società.

#### **ART.22 Collegio Sindacale**

1. Il Collegio sindacale, ove richiesto dalla legge, si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti, nominati dall'Assemblea dei soci.

2. I membri nominati debbono avere i requisiti di legge per lo svolgimento delle funzioni di sindaco ed essere revisori dei conti iscritti negli appositi elenchi previsti dalla legge.

3. Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2399 del codice civile.

4. Il collegio sindacale, che deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni, viene convocato dal presidente, con avviso da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno 24 ore prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) all'indirizzo (anche di fax e posta elettronica) risultante dal libro dei soci e purchè con forme idonee a garantirne la certezza di ricezione da parte del destinatario. Il Collegio sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

5. Il Collegio dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile per non più di una volta sola.

#### **ART.23 Controllo contabile**

1. Il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale, nei casi consentiti dalla legge.

2. L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo preposto, in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società ed è consultabile a norma di legge.

#### **ART.24 Denuncia al collegio sindacale**

1. La denuncia di cui all'art. 2408, comma 1, del codice civile, può essere fatta da ogni socio.

### **TITOLO V – ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO**

#### **ART.25 Esercizi sociali e utili**

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio deve essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può tuttavia essere approvato entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

### **TITOLO VI – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

#### **ART.26 Scioglimento e liquidazione**

1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

2. In caso di scioglimento della società, ogniqualvolta sulla nomina dei liquidatori non intervenga una diversa decisione dei soci, assunta in sede assembleare e con il rispetto delle procedure all'uopo previste dalla legge e dal presente statuto, l'organo di liquidazione è composto da coloro che in quel momento compongono l'organo amministrativo.

3. In ogni caso diverso da quello in cui sulle modalità della liquidazione intervenga una decisione dei soci, il funzionario dell'organo di liquidazione e la rappresentanza della società sono disciplinate dalle medesime regole disposte dal presente statuto per l'Amministratore unico, se l'organo di liquidazione sia monocratico, o per il consiglio di amministrazione, se l'organo di liquidazione sia collegiale.



## **TITOLO VII – CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE**

### **ART.27 Clausola compromissoria**

1. Qualunque controversia sorga fra i soci, ovvero tra i soci e la società, ovvero ancora tra l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o tra i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

2. L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale, su richiesta di una qualunque delle parti interessate ovvero di uno qualunque dei soci.

### **ART.28 Foro competente**

1. Per qualunque controversia, sorta in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato, è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

## **TITOLO VIII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **ART.29 Comunicazioni**

1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto o consentito, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, secondo quanto previsto al comma 4 dell'art. 1.

2. Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositato presso la sede della società e/o risultanti dai libri sociali, utilizzando all'uopo:

a) il libro dei soci, il libro delle obbligazioni, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei soci, degli obbligazionisti e del loro rappresentante comune;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti di detti organi.

3. Le comunicazioni effettuate con posta elettronica devono essere munite di firma digitale ovvero altro strumento, comunque idoneo ad accertare inequivocabilmente l'avvenuta ricezione da parte del destinatario.

### **ART.30 Computo dei termini**

1. Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.